



EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALLA P.L. 116 DEL 21 FEBBRAIO 2019

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

“Art. 7 bis

(Modifiche alla legge n. 4 del 19 marzo 2014 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 4/2014 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis

(Sostegno per il patrocinio legale)

“1. La Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, oltreché di atti persecutori, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce:

- a) le risorse relative ai contributi di cui al comma 1 nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 12;*
- b) i criteri e le modalità di concessione e di revoca dei contributi di cui al comma 1, anche sulla base della condizione reddituale della vittima.*

3. *La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Lazio al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.*

4. *La convenzione di cui al comma 4, tra l'altro, prevede:*

- a) le modalità di individuazione delle e dei professionisti;*
- b) le modalità di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla materia;*
- c) le modalità di pubblicazione degli elenchi;*
- d) le modalità di raccordo con i centri anti violenza ed i servizi territoriali attivi sul territorio;*
- e) le modalità di periodico aggiornamento degli elenchi;*
- f) le modalità di informazione sui contributi di cui al comma 1 presso tutti gli iscritti agli ordini?.*

2. *In fase di prima applicazione, la delibera di Giunta di cui al comma 3 dell'articolo 7 bis della legge n. 4 del 19 marzo 2014, così come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.*

Relazione illustrativa:

È purtroppo noto che donne di ogni età e condizione sociale sono quotidianamente oggetto di violenza in casa, per strada, sui luoghi di lavoro, nei luoghi del tempo libero e dello svago. Una delle più grandi difficoltà che le donne incontrano in questi casi è proprio quella di affrontare economicamente una situazione che psicologicamente e fisicamente è di per sé già difficile. Per queste ragioni, si intende implementare gli interventi già messi in atto dalla Regione Lazio – come ad esempio l'apertura di centri anti violenza e case rifugio – attraverso il sostegno legale e giudiziario alle donne vittime di *stalking*, violenza e maltrattamenti. Per tale ragione, si intende sostenere economicamente il patrocinio legale in favore delle donne vittime di atti persecutori, violenza e maltrattamenti al quale possono accedere le donne coinvolte dalle conseguenze penali e civili delle violenze subite. Si prevede, inoltre, anche il coinvolgimento degli Ordini forensi della Regione al fine di affiancare alle vittime di violenza professioniste e professionisti che siano specificamente formati e specializzati nel patrocinio legale nella delicata materia della violenza sulle donne.

Cons. Eleonora Mattia (PD – prima firmataria)